

**A. M. A. T.**

*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO**

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro ex dipendenti vari per ricalcolo  
Trattamento Fine Rapporto - Resistenza -Mandato difesa all'avv.  
Olimpia Cimaglia, legale AMAT.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

**MEMBRI EFFETTIVI**

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

**MEMBRI SUPPLENTI**

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati ex dipendenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci, al fine di ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese dei giudizi:

|           |          |         |             |
|-----------|----------|---------|-------------|
| - Lovelli | Riccardo | Udienza | 13/01/1999; |
| - Zupone  | Vito     | "       | 13/01/1999; |
| - Crafa   | Antonio  | "       | 13/01/1999; |
| - Tursi   | Vincenzo | "       | 21/01/1999; |
- atteso che nella riunione del 31 luglio 1997, al fine di tentare un bonario componimento delle vertenze, si dava mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di contattare i legali della controparte;
- attesa, comunque, la opportunità di dover resistere ai giudizi de quibus, salvo diversa decisione in ordine agli esiti della trattativa innanzi accennata;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1998;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

## DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 400.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1998, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di riservarsi ogni e qualsiasi diversa decisione subordinata agli esiti delle trattative in corso con i legali dei ricorrenti in ordine alla definizione transattiva delle questioni.

IL PRESIDENTE  
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO  
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il **26 MAR. 1998** .....

**IL SEGRETARIO**  
Del Consiglio di Amministrazione  
**A. M. M.**  
(Semeraro Raffaele)





# Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 02/aprile/1998

Prot. n° : Dir/ 952/98

Raccomandata a mano

Spett./le  
Segreteria 4° Settore  
Affari Generali  
del Comune di Taranto  
Palazzo Latagliata

TARANTO

pr. Minale 2.4.98

Compiegata alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 marzo 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76  
- 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Francesco Lucibello)

STUDIO LEGALE DI BIASE  
Avv. GIUSEPPE DI BIASE  
Avv. PAOLO LONGO  
Avv. DIEGO COLUCCI  
C.so Piemonte n. 42  
74100 TARANTO  
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO  
RICORSO EX ART. 414 CPC

Per:

Loielli Riccardo, nato a Massafra (TA) il 10/02/1943, residente in Rocca Pia (AQ) alla Via Conte di Torino ed elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*\*\*

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 13/10/1973 al 30/11/1992 svolgendo mansioni di conducente non di linea con qualifica di addetto alla manutenzione ed inquadramento finale nel livello settimo.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 60 ore mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;
- 3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

DIRITTO

- 1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. comprende tutte le

29/1/98

Mod. A  
C.C.P. n. 1007

29 MAR. 1998

Delego l'Avv. DIEGO COLUCCI

a l'Avv. PAOLO LONGO  
a rappresentarmi e difendermi  
nel presente procedimento, in  
quello eventuale di appello o  
opposizione, nelle esecuzioni  
mobiliari, immobiliari o presso  
terzi, in sede fallimentare, con  
ogni facoltà di legge, compresa  
quella di conciliare, transigere,  
incassare per mio conto e  
farsi sostituire occorrendo.  
Eleggo domicilio in Taranto  
al Corso Piemonte n. 42.

Loielli Riccardo  
Taranto, il 28 GEN. 1998  
La firma è autentica.

Paul  
Avv. Diego Colucci

Suppl. n. 1007  
C.C.P. n. 1007  
Mod. A

A.T. - TARANTO  
Arvivo n° 2466  
16 MAR. 1998

Legale  
Personale  
Movimento  
Tecnica  
Prod. del Traffico  
Inferiorità  
Inferiorità

somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una

preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3. - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Lovelli Riccardo, come in epigrafe rappresentato e difeso,

#### **RICORRE**

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto per-

cepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto **28 GEN. 1998**

  
Avv. Diego Colucci  
  
Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto. Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Mancini Donato, il Sig. Cometa Salvatore ed il Sig. Scialpi Domenico.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

  
Avv. Diego Colucci

Il Pretore

letta il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 13.1.99  
ore 9 ordinando alle parti di comparire per-  
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente  
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-  
l'Ufficiale, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 24.2.98

  
Il Cancelliere

  
Il Pretore

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI  
TARANTO

F.T.

**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

LOVELLI - RICCARDO

MATRICOLA

155196

QUALIFICA

ABDETTO MANUTENZIONE

LIV.

DATA ASSUNZIONE

DATA LICENZIAMENTO

08/11/1983

**ANTICIPAZIONE EROGATA**

L. 1.023.922

Delibera C.A. N°

172

del

30/11/1985

**STATO DI SERVIZIO**

ANNI 19 + MESI 2 - ANNI 19.167

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI - ANNI

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 19.167

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI

TOTALE 19.167

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31/12/1991

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 48450 % RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 1991

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1985

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L. 23300.358

L. 1111.828

L. 2023.013

L. 26101.239

L. 1.023.922

L. 33.125.161

**DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

| IMPORTO<br>COMPETENZE | ANNI DI LAVORO<br>(E DOGCESSIMO) | VALORE<br>MEDIO | REDDITO DI<br>RIFERIMENTO |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 33.125.161            | 19.167                           | 1718.108        | 20.989.296                |
| L. 1.200.000          | 10                               | % = L. 120.000  |                           |
| L. 1.200.000          | 11                               | % = L. 1284.000 |                           |
| L. 6589.296           | 12                               | % = L. 1119.110 |                           |
| L.                    | al                               | % = L.          |                           |
| L.                    | al                               | % = L.          |                           |
| L.                    | al                               | % = L.          |                           |
| L.                    | al                               | % = L.          |                           |
| L.                    | al                               | % = L.          |                           |

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE  
E DELL'IMPOSTA**

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| IMPORTO T.F.R.                                      | L. 33.125.161 |
| Riduzione (L. 500.000<br>per ogni anno di servizio) |               |
| L. 500.000 x 19.167                                 | L. 9.183.500  |
| IMPONIBILE                                          | L. 23.941.661 |
| ALiquOTA                                            | % 19,46       |
| IMPOSTA                                             | L. 4.659.047  |
| IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE                    | L. 126.434    |
|                                                     | L. 4.132.613  |

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

NETTO A PAGARE

L. 29399.148

L. 1.023.922

L. 1.023.922

L. 1.023.922

Si dichiara che gli importi indicati, relativi al congedo per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti al sensi della legislazione vigente.

Taranto

13 GEN 1993

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

10/10/1993

**ATTESTAZIONE DI QUIETANZA**

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relativa al congedo del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Copia conforme all'originale

Taranto



25 FEB. 1998

IL CANCELLIERE

LMHT - un

procedura del Capitano ed E. per sempre

C. BASTIARI

057

6 mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione att.

16/3/1998

VITO TAMBURO  
ASSISTENTE  
UFFICIO  
UFFICIO  
UFFICIO

COPIA

**STUDIO LEGALE DI BIASE**  
**Avv. GIUSEPPE DI BIASE**  
**Avv. PAOLO LONGO**  
**Avv. DIEGO COLUCCI**  
 C.so Piemonte n. 42  
 74100 TARANTO  
 Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

**PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO**

**RICORSO EX ART. 414 CPC**

**Per:**

Zupone Vito, nato a Taranto il 28/12/1935, residente in S. Vito (TA) alla Via Calamari n.23 ed elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

**CONTRO**

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*\*\*

**FATTO**

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 20/07/1961 al 30/04/1994 svolgendo mansioni di conducente o agente di movimento con qualifica di conducente di linea ed inquadramento finale nel livello quinto.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;
- 3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

**DIRITTO**

- 1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua al fine del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le

2969/98

*[Handwritten signature]*

N. Cron. \_\_\_\_\_ Mod. A

CONTROVERSIA \_\_\_\_\_

Ind. trasferita \_\_\_\_\_

Taranto \_\_\_\_\_

**- 9 MAR. 1998**

Delega l'Avv. DIEGO COLUCCI

all'Avv. Paolo Longo  
 a rappresentarmi e difendermi  
 nel presente procedimento, in  
 quelle eventuali di appello e  
 opposizione, nelle esecuzioni  
 mobiliari, immobiliari e presso  
 terzi, in sede fallimentare, con  
 ogni facoltà di legge, comprese  
 quelle di conciliare, transigere,  
 inasprire per mio conto e  
 farsi sostituire occorrendo.  
 Eleggo domicilio in Taranto  
 al Corso Piemonte n. 42.

*[Handwritten signature]*  
 Taranto, il **28 GEN. 1998**,  
 La firma è autentica.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Depositata in Cancelleria

**30 GEN. 1998**

" CANCELLIERE

|                     |              |                 |             |        |           |           |         |              |                     |                     |                  |
|---------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|-----------|-----------|---------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Avv. A.T. - TARANTO | 16 MAR. 1998 | Ugent. Ammin.vo | Informatica | Legale | Personale | Movimento | Tecnica | Esploratoria | Ugent. del Traffico | Ugent. del Registro | Ugent. Contratti |
|---------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|-----------|-----------|---------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|

somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che “La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla “normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio”. (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che “Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una

preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Zupone Vito, come in epigrafe rappresentato e difeso,

#### **RICORRE**

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

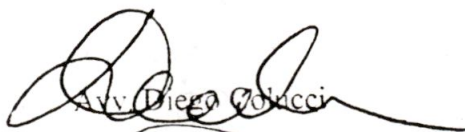
- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

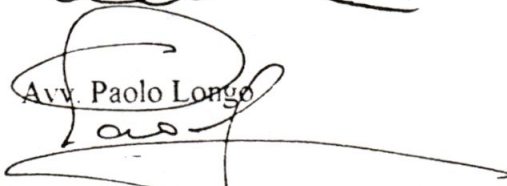
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto per-

cepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto **28 GEN. 1998**

  
Avv. Diego Colucci

  
Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto. Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Gallitelli Benito, il Sig. D'Erchia Luigi ed il Sig. Serafino Giuseppe.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito



# Il Pretore

letto il ricorso;

## F I S S A

L'ordine di discussione per il giorno 13.1.99  
cioè 9 ordinando alle parti di comparire per  
sindacato. Dispone che il ricorso e il presente  
decreto siano notificati al convenuto, a cura del  
Pretore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 24.2.98

L'  liere

Il Pretore



**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI  
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

|            |                     |      |    |                    |         |
|------------|---------------------|------|----|--------------------|---------|
| DIPENDENTE | ZUPONE Vito         |      |    | MATRICOLA          | 199884  |
| QUALIFICA  | AGENTE DI MOVIMENTO | LIV. | 05 | DATA ASSUNZIONE    | 2/01/76 |
|            |                     |      |    | DATA LICENZIAMENTO | 3/01/94 |

**ANTICIPAZIONE EROGATA**

L. \_\_\_\_\_

Delibera C. A. N° \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

**STATO DI SERVIZIO**ANNI 32 + MESI 9 = ANNI 32,750

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI \_\_\_\_\_ + MESI \_\_\_\_\_ = ANNI \_\_\_\_\_

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 32,750 (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI \_\_\_\_\_

TOTALE 32,750 (B)ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31. DICEMBRE. 93RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 1,56132 % RIFERITA AL MESE DI APRILE 94

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO \_\_\_\_\_

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

|   |            |   |
|---|------------|---|
| L | 66.269.374 | + |
| L | 1.034.676  | + |
| L | 972.394    | + |
| L | 68.276.444 | + |
| L | _____      | + |
| L | 68.276.444 | + |

**DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

| IMPORTO<br>COMPETENZE | ANNI DI LAVORO<br>(E DODICESIMI) | VALORE<br>MEDIO | REDDITO DI<br>RIFERIMENTO (C) |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 68.276.444            | 32,750                           | 2.084.777       | 2.507.324                     |
| L 7.200.000           | al 10                            | % = L 720.000   | +                             |
| L 7.200.000           | al 22                            | % = L 1.184.000 | +                             |
| L 10.647.324          | al 27                            | % = L 2.866.677 | +                             |
| _____                 | al _____                         | % = L _____     | +                             |
| L _____               | al _____                         | % = L _____     | +                             |
| L _____               | al _____                         | % = L _____     | +                             |
| L _____               | al _____                         | % = L _____     | +                             |
| L _____               | al _____                         | % = L _____     | +                             |

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE  
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

Riduzione: (L 500.000  
per ogni anno di servizio)  
L 500.000 x 32,750

IMPONIBILE

ALiquOTA %

IMPOSTA

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

L 68.276.444

L 16.375.000

L 51.901.444

L 20,67

L 10.728.028

L \_\_\_\_\_

L 10.728.028

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

NETTO A PAGARE

L 57.548.416

L \_\_\_\_\_

L 57.548.416

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, \_\_\_\_\_

10 GIU. 1994AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL CAPO AREA PERSONALE  
(Dott.ssa Maria Fabiola MENENTIN)**ATTESTAZIONE DI QUIETANZA**

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relativa ai conteggi del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Data \_\_\_\_\_

Firma del dipendente \_\_\_\_\_

27-2-1998

*[Handwritten signature]*

L.M.H.T.-M

persone per l'età con le per sempre  
e BARRINI

657

a mani dell'impiegato  
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

*Luigi Raffaele*

16/3/1998

VITO TAMMARANO  
ASSISTENTE IN F  
CORTE DI P.S. DI LECCE  
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO

**STUDIO LEGALE DI BIASE**  
**Avv. GIUSEPPE DI BIASE**  
**Avv. PAOLO LONGO**  
**Avv. DIEGO COLUCCI**  
 C.so Piemonte n. 42  
 74100 TARANTO  
 Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

**PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO**  
**RICORSO EX ART. 414 CPC**

Per:

Crafa Antonio, nato a Taranto il 24/02/1937 elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

## CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*\*\*

## FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 27/05/1971 al 24/02/1997 svolgendo mansioni di bigliettaio con qualifica di bigliettaio ed inquadramento finale nel livello ottavo.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;

3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

## DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non oc-

2967/98

869

A. Cron. \_\_\_\_\_ Mod. A  
CONTROVERSIA LAVORO  
Ind. trasferita L. 3.920  
Talea

**9 MAR. 1998**

Diego I'Aw. DIEGO CAWEL

PIRO LESTO  
a rappresentarmi e difendermi  
nel presente procedimento, in  
quello eventuale di appello e  
opposizione, nelle esecuzioni  
mobiliari, immobiliari o presso  
terzi, in sede fallimentare, con  
ogni facoltà di legge, comprese  
quelle di conciliare, transigere,  
incassare per mio conto e  
farsi sostituire occorrendo.  
Eleggo domicilio in Taranto  
al Corso Piemonte n. 42.

Reza Aulou  
Taranto, 28 GEN. 1998  
La firma è autentica.

Paul  
Duffy

Depositata in Cancelleria  
IL 30 GEN. 1998  
IL CANCELLIERE

1. A.T. - TARANTO  
 2464  
 16 MAR. 1998  
 ente Ammin.vo  
 Informatica  
 Legale  
 Personale  
 Movimento  
 Tecnica  
 Ragioneria  
 P.S.M. del Traffico  
 Cooperativa  
 Contratti  
 Cont. H

casionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Crafa Antonio, come in epigrafe rappresentato e difeso,

### **RICORRE**

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolu-

mento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto

**28 GEN. 1938**

Avv. Diego Colacci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto. Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Cazzato Fernando, il Sig. Cometa Cosimo ed il Sig. Calculli Cosimo.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito



## Il Pretore

letto il ricorso;

### FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 13.1.99  
ore 9 ordinando alle parti di comparire per-  
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente  
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-  
l'uffice, entro 10 giorni dalla data odierna.

Torino, li 24.2.98

Il Cancelliere

Il Pretore

PRENDENTE

ASS.

CONTRAZIONE

scopo tr

31/12

31/12

salutazio

effett

TOTALI

TOTALI

mentare

di norma

pre soc

avviso

tipici

ponibil

iquota

posta

posta

posta

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

importo

RICERCA : ..... (nome e cognome) per la Pubblica Amministrazione dell'Ente di Taranto

INDEBITATE : ..... (nome e cognome) ..... (indirizzo)

A ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. ROTT. ANNI MESI GIORNI  
1911/11 12/11 1997 15

| CONTRIBUTI                                  | ELIGIBILITÀ | CONTRIBUENTE |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|
| Importo I.R. del 31/12/1996                 | 10.610.555  |              |
| 31/12 A. p. complessivo maturato            |             | 50.437.161   |
| Anticipi già erogati                        | 10.610.555  |              |
| 31/12 A. p. da erogare l. 33.060.369        |             |              |
| Valutazione di L. 33.060.369 x 0,4844 (1/2) |             | 184.977      |
| Effettivo lordo anno in corso               |             | 451.948      |
| TOTALI                                      | 10.610.555  | 51.074.086   |

TOTALE IMPORTO I.R. 40.460.531

|                                    |            |   |
|------------------------------------|------------|---|
| Importo lordo I.R.                 | 51.074.086 | - |
| d. norm. 12.791.500 Partecipazione | 12.791.500 | x |
| Tre somme                          | 0          | = |
| avviso                             | 0          | = |
| icipi C.C.N.L.                     | 0          | = |

Importo fiscale liquidazione  
liquota media 38.282.586 X  
20,39 % =

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| Importo dovuta               | 7.305.619 | - |
| Importo su anticip. / provv. | 413.657   | = |
| Importo residua              | 7.392.162 | = |

|                        |            |  |
|------------------------|------------|--|
| Importo Netto Anticipi | 10.199.698 |  |
| Importo Netto I.R.     | 33.060.369 |  |
| Importo Netto Totale   | 43.260.067 |  |

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 33.060.369 a saldo di quanto dovuto per la liquidazione del rapporto di lavoro come da prospetto allegato.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia esigenza inerente al rapporto di lavoro con la presente liquidazione di lavoro.

Rilascio inoltre il libretto di lavoro n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_ al nome di \_\_\_\_\_

DATA: 12/04/1997

*Roberto F. F. F.*

*copia conforme all'originale*



25 FEB 1998

IL CANCELLIERE

AMHT- m

*permane del capite nota re po tempo*

C. BATTISTINI

657

a mani dell'impiegato  
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

li 16/3/1998

*Luigi Raffaele*

VITO TAMBURRANO  
ASSISTENTE UNICO  
CORTE DI TARANTO  
SEZIONE I

3500/98  
COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per:

Tursi Vincenzo, nato a Taranto il 25/10/1946 ed ivi residente alla  
Marco Pacuvio, elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio  
dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente  
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del  
presente atto.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del  
legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*\*\*

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della  
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 01/08/1973 al 31/05/1997  
svolgendo mansioni di agente di movimento con qualifica di autista ed  
inquadramento finale nel livello quinto.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in  
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 25 ore  
mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio  
impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione alle-  
gata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni  
di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordina-  
rio per coprire il servizio;
- 3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è  
visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro  
straordinario svolto in modo siffatto

DIRITTO

- 1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente,  
che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte  
le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non  
occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso  
spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la  
norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni

Delego l'Avv. DIEGO COLUCCI  
E L'AVV. PAOLO LONGO  
a rappresentarmi e difendermi  
nel presente procedimento, in  
quello eventuale di appello o  
opposizioni, nelle esecuzioni  
mobiliari, immobiliari o pressac-  
terzi, in sede fallimentare, con  
ogni facoltà di legge, comprese  
quelle di conciliare, transigere,  
incassare per mio conto e  
farsi sostituire occorrendo.  
Eleggo domicilio in Taranto  
al Corso Piemonte n. 42.

Taranto, il 02 FEB. 1998

La firma è autentica

*[Firma]*

*[Firma]*

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| A.M.A.T. - TARANTO         |                          |
| Prot. Arrivo n. 2896       |                          |
| 19 MAR. 1998               |                          |
| Dirigente Ammin.vo         | <input type="checkbox"/> |
| Area Informatica           | <input type="checkbox"/> |
| Area Legale                | <input type="checkbox"/> |
| Area Personale             | <input type="checkbox"/> |
| Area Movimento             | <input type="checkbox"/> |
| Area Tecnica               | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Ragioneria         | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Prod. del Traffico | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Segreteria         | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Contratti          | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Accett. per        | <input type="checkbox"/> |

" CANCELLIERE

continue e sistematiche di lavoro straordinario deve essere compresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Tursi Vincenzo, come in epigrafe rappresentato e difeso,

### RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 04 FEB. 1998

Avv.   
Luigi Colucci

Avv.   
Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi

sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Stasolla Lorenzo, il Sig. Bobbio Francesco ed il Sig. D'Ammacco Benito.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

## **Il Pretore**

**letto il ricorso;**

### **F I S S A**

l'udienza di discussione per il giorno 21.1.99  
ore 9 ordinando alle parti di comparire personalmente, Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 24.2.98

**Il Cancelliere**

**Il Pretore**

Copia conforme all'originale

Taranto, li 24.2.98

**IL CANCELLIERE**

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto  
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il  
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap\_  
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat\_  
tisti n° 657 mediante consegna, di copia conforme all'origina  
le a mani .

a mani dell'impiiegato *Cook Roberto*  
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

*19/3/1998*

VITO TAMPURRANO  
ASSISTENTE UNICO  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO